

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
"PRESTITO DELLA SPERANZA"  
PROMOSSO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**

**Conferenza Episcopale Italiana** (di seguito anche "CEI") con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50, rappresentata del Presidente S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco;

e

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito "**Banca**" oppure "**Intesa Sanpaolo**") con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino - Sede Secondaria: via Monte di Pietà 8 20121 Milano - Capitale Sociale € 8.724.861.778,88 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Partita IVA 10810700152 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata dal Consigliere Delegato e Ceo Dott. Carlo Messina, la quale interviene in proprio e quale mandataria delle banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito "**Gruppo**")

e

**Banca Prossima S.p.A.** (di seguito anche "**Gestore**") con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale € 82.000.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 05836420967, N. Iscr. Albo Banche 5677, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia e appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Marco Morganti;

d'ora in poi congiuntamente denominate le Parti

e

in collaborazione con

**Caritas Italiana** con sede legale in Via Aurelia 796, 00165 Roma rappresentata dal Presidente S.Ecc. Mons. Luigi Bressan

e

**Associazione VO.B.I.S.** (di seguito anche "**VO.B.I.S.**"), con sede legale a Torino, via Monte di Pietà 32, 10122 Torino rappresentata dal Presidente, Dott. Franco Pau;

premessi che

- la **CEI** ha promosso il progetto "*Prestito della Speranza*" con l'obiettivo di favorire una nuova modalità di sostegno alla condizione di vulnerabilità economica e sociale di alcune categorie di persone e famiglie. Nell'agevolare l'accesso al credito, come previsto dal progetto, la CEI ha inteso valorizzare il principio della responsabilità personale e di libera iniziativa facendo leva su risorse proprie, e con la concessione di finanziamenti agevolati, sostenere le necessità economiche transitorie delle famiglie e promuovere nuove iniziative imprenditoriali.
- il progetto è stato disciplinato da uno specifico "Accordo Quadro per un programma nazionale di microcredito rivolto alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica", sottoscritto da CEI e ABI il 6 maggio 2009 e sue successive modificazioni, al quale Intesa

Sanpaolo ha aderito, anche in nome e per conto delle banche del Gruppo, il 22 luglio 2009 (di seguito “**Accordo Quadro**”).

- l'Accordo Quadro è scaduto in data 31 marzo 2014, fatta salva la sua efficacia per i finanziamenti ancora in essere.
- l'iniziativa oggetto dell'Accordo Quadro si è dimostrata efficace nell'offrire alle Diocesi italiane, attraverso principalmente la rete delle Caritas o di altro soggetto specificatamente indicato dalla diocesi, uno strumento innovativo di vicinanza e di risposta ai bisogni delle famiglie in difficoltà a seguito del protrarsi della crisi economica. Nell'ambito del progetto, il Gruppo si è mostrato interlocutore dinamico e proattivo nella realizzazione del programma di microcredito avendo erogato il maggior numero di finanziamenti nell'ambito del *Prestito della Speranza* anche grazie all'adozione di uno specifico modello per la valutazione del merito creditizio; inoltre le competenze professionali delle proprie risorse sono state integrate con quelle dei volontari dell'associazione **VO.B.I.S.- Volontari Bancari per l'Iniziativa nel Sociale**, che si sono impegnati nell'accompagnamento e nel tutoraggio dei soggetti bisognosi;
- **Banca Prossima S.p.A.** ha gestito il fondo di garanzia costituito da CEI a presidio dei finanziamenti concessi dalle banche aderenti all'Accordo Quadro; è l'interlocutore principale all'interno del Gruppo e collabora da tempo con la CEI per studiare soluzioni finanziarie a beneficio del mondo degli enti religiosi;
- le **Parti** intendono proseguire l'esperienza del *Prestito della Speranza*, sulla base del modello di servizio sviluppato con il Gruppo ;

le Parti convengono quanto segue

#### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

1. La presente convenzione (di seguito “**Convenzione**”) ha per oggetto:

- l'avvio tra le Parti di un progetto nazionale denominato “*Prestito della Speranza 3.0*” a sostegno delle microimprese (di seguito “**credito all'impresa**”), così come definite all'articolo 18, comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo), e delle persone e famiglie in difficoltà (di seguito “**credito sociale**”), mediante la costituzione da parte della CEI di un fondo di garanzia (di seguito “**Fondo di Garanzia**”) finalizzato a favorire l'accesso ai finanziamenti concessi dalla Banca;
- l'individuazione di specifiche modalità di attuazione del *Prestito della Speranza* (di seguito “**Iniziative Sperimentali**”) modulate in base a esigenze peculiari riscontrate dalla CEI e condivise con la Banca, regolate secondo la Convenzione o se in deroga definite con appositi addendum accettati tra le parti;
- il deposito presso Banca Prossima S.p.A. del Fondo di Garanzia denominato *Prestito della Speranza 3.0* e di importo non inferiore a € 25.000.000 (euro venticinquemilioni) e le modalità di gestione dello stesso.

#### **Art. 2 – Modalità di attuazione della collaborazione**

1. Le Parti hanno individuato congiuntamente i requisiti soggettivi per l'ammissione ai finanziamenti come riportati nell'allegato A).
2. La Banca, anche attraverso le banche del Gruppo, mette a disposizione dell'iniziativa i finanziamenti descritti nell'allegato B) assicurando l'impegno ad erogare un importo complessivo **fino ad un massimo di 4 volte** (di seguito “**Moltiplicatore del Rischio**”) la dotazione patrimoniale del Fondo di Garanzia (fermo restando il diverso valore del Moltiplicatore del Rischio eventualmente previsto nell'ambito delle Iniziative Sperimentali). L'ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili ai sensi della Convenzione può

- tenere conto di moltiplicatori di Rischio maggiori relativi alle Iniziative Sperimentali congiuntamente concordate tra le Parti;
3. Banca Prossima fornisce la piattaforma informatica per la gestione della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia (di seguito la “**Piattaforma**”) e provvede all’ammissione dei benefici del Fondo di Garanzia; le modalità di accesso al Fondo di Garanzia e di attivazione della garanzia a valere sullo stesso sono definite negli allegati C) e D).
  4. Le Caritas diocesane, anche in collaborazione con altre associazioni convenzionate e indicate all’allegato E (di seguito “**Reti Fiduciarie**”), e Vo.B.I.S. svolgeranno attività di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti interessati ad accedere ai finanziamenti, raccordandosi con le articolazioni territoriali delle Banche. Nel corso del finanziamento, la Caritas in collaborazione con Vo.B.I.S. predispone uno specifico piano di tutoraggio articolato in un numero di incontri periodici sufficienti a monitorare l’evoluzione dello stato di bisogno del beneficiario e a rendicontare sull’effettiva destinazione del prestito.
  5. Con periodicità da concordarsi, VO.B.I.S. fornirà alla Caritas e alla banca finanziatrice una relazione dettagliata dell’esito degli incontri, tenuto anche conto della collaborazione con le Reti Fiduciarie.

### **Articolo 3 – Iniziative sperimentali**

1. Nell’ambito del progetto nazionale *Prestito della Speranza 3.0*, la CEI e la Banca possono concordare, mediante apposito addendum scritto, specifiche Iniziative Sperimentali che potranno essere caratterizzate da criteri di attuazione differenti da quelli indicati nella Convenzione; le deroghe potranno ad esempio riguardare:
  - le caratteristiche che devono presentare i potenziali beneficiari;
  - la misura del Moltiplicatore del Rischio;
  - le caratteristiche economiche dei finanziamenti;
  - la destinazione riservata di una quota parte del Fondo di Garanzia per iniziative di particolare interesse per la CEI, come per esempio il Progetto Policoro;
2. Le condizioni economiche dei finanziamenti ricompresi nelle Iniziative Sperimentali dovranno di norma essere identiche a quelle indicate nell’allegato B, salvo diversa pattuizione tra le Parti.
3. Le Iniziative Sperimentali si intenderanno regolamentate ai sensi di quanto concordato con l’accordo scritto di cui al comma che precede; in caso di contrasto tali pattuizioni prevalgono sulle disposizioni contrattuali della Convenzione che restano in ogni caso applicabili per quanto ivi non regolamentato.
4. Qualora le iniziative Sperimentali non prevedano il coinvolgimento delle Caritas e delle Reti Fiduciarie per le fasi di informazione e screening preventive all’erogazione del credito, come previsto dall’art. 2.5 della Convenzione, la Banca e la CEI definiranno, di volta in volta, modalità specifiche di incontro e coinvolgimento tra i beneficiari del prestito e le Caritas alle quali saranno affidate le attività di tutoraggio e monitoraggio.

### **Art. 4 – Fondo di Garanzia**

1. La CEI provvede al deposito delle disponibilità del Fondo di Garanzia sul conto corrente bancario fruttifero dedicato n. 1000/133153 (di seguito “**Conto Corrente**”), acceso a proprio nome presso Banca Prossima, Filiale di Milano (IBAN IT84 V033 5901 6001 0000 0133 153), con la seguente annotazione: “Prestito della speranza 3.0”, cui è collegato un deposito titoli amministrato (di seguito “**Deposito Titoli**”). L’insieme delle somme depositate sul Conto Corrente e degli strumenti finanziari contabilizzati sul Deposito Titoli rappresenta la complessiva dotazione del Fondo di Garanzia.
2. La complessiva dotazione del Fondo di Garanzia, nella misura stabilita dall’applicazione del Moltiplicatore di Rischio come stabilito dalla Convenzione o dalle Iniziative Sperimentali, nei limiti

delle quote come di seguito definite, rimarrà vincolata a favore della Banca fino all'integrale rimborso dei finanziamenti garantiti ai sensi della Convenzione e dell'Accordo Quadro.

3. Il tasso creditore applicato da Banca Prossima al Conto Corrente è pari a Euribor 1 mese decurtato del 0,10%, comunque non inferiore allo 0,01% per anno. Il C/C non sarà gravato di alcun onere ad eccezione di quelli fiscali previsti per legge. I frutti che matureranno sul Fondo di Garanzia ne incrementeranno la dotazione.

4. Le Parti possono concordare forme di investimento delle somme costituenti il Fondo di Garanzia per usufruire di migliori rendimenti, fermo restando che tali investimenti possono essere effettuati solamente in strumenti finanziari a basso rischio e di pronta e agevole liquidazione. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento si intendono gravati dal vincolo di cui al comma 2; le Parti collaboreranno affinché eventuali soggetti terzi coinvolti nelle operazioni di investimento siano adeguatamente informati in forma scritta circa l'esistenza del vincolo.

### **Art. 5 - Caratteristiche della garanzia**

1. La garanzia a valere sul Fondo di Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

2. La garanzia a valere sul Fondo di Garanzia è l'unica garanzia che assiste i finanziamenti erogati da parte della Banca ai sensi della Convenzione, la quale pertanto non potrà richiedere il rilascio di ulteriori garanzie oltre a quella concessa a valere sul Fondo di Garanzia.

3. A fronte di ciascun finanziamento garantito, una quota della dotazione del Fondo di Garanzia viene di volta in volta vincolata a favore della Banca nella misura pari a 1/4 della sommatoria data dall'importo originario del finanziamento concesso, maggiorato degli interessi al tasso pattuito per un periodo di diciotto mesi, o inferiore se riferita a moltiplicatori di rischio più alti (es. moltiplicatore di rischio = 5, quota vincolata a favore della Banca pari a 1/5 della sommatoria).

4. L'insieme delle quote complessivamente vincolate a favore della Banca a fronte di finanziamenti erogati ai sensi della Convenzione (di seguito "**Quota Vincolata per Convenzione**") é:

- calcolato ipotizzando che il finanziamento, indipendentemente dalle modalità di erogazione adottate dalla Banca, sia stato erogato in unica soluzione;
- da considerarsi a garanzia di ogni singolo finanziamento, erogato dalla Banca ai sensi della Convenzione, come specificato al comma 3 del presente articolo, nella misura del 100% del credito residuo, comprensivo di capitale e interessi, anche di mora, fino all'importo massimo della quota vincolata.

5. Il Fondo di Garanzia ricomprende l'importo di € 2.229.173,07 (euro duemilioniduecentoventinovemilacentosettantatre/07) vincolato a favore delle Banche a fronte dei finanziamenti ancora in essere erogati a valere sull'Accordo Quadro (la "**Quota Vincolata per Accordo Quadro**"). Il complessivo ammontare della Quota Vincolata per Convenzione e della Quota Vincolata per Accordo Quadro garantisce tutti i finanziamenti erogati a valere sulla Convenzione nonché quelli ancora in essere alla data odierna erogati dalle Banche ai sensi dell'Accordo Quadro.

6. L'importo massimo escutibile da parte delle Banche non può superare la somma della Quota Vincolata per Convenzione e della Quota Vincolata per Accordo Quadro come quantificate tempo per tempo. Le somme eccedenti ricomprese nel Fondo di Garanzia sono nella disponibilità della CEI decorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

7. La responsabilità della CEI in relazione ai finanziamenti concessi ai sensi della Convenzione e dell'Accordo Quadro è limitata al complessivo ammontare della Quota Vincolata per Convenzione e della Quota Vincolata per Accordo Quadro come quantificate tempo per tempo.

### **Art. 6 – Impegni della CEI**

1. La CEI provvede alle risorse necessarie alla costituzione del Fondo di Garanzia e, al fine della gestione dello stesso, conferisce a Banca Prossima mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 secondo comma Cod.Civ. in quanto anche nell'interesse del mandatario, dandone sin d'ora per rato e valido l'operato. Tale mandato, ai sensi dell'art. 1713 Cod. Civ. e

secondo quanto stabilito dalla Convenzione, è con obbligo di rendiconto, che sarà reso alla CEI con frequenza trimestrale anche mediante utilizzo di strumenti telematici ed in formato elettronico.

3. La CEI comunica alla Banca eventuali modifiche/integrazioni all'elenco delle Reti Fiduciarie (allegato E) anche al fine dell'esecuzione da parte delle Caritas e di VO.B.I.S. delle attività formative di cui all'art. 9 e 10.

4. La CEI si impegna a non operare attraverso altri operatori finanziari nell'ambito del Prestito della Speranza 3.0.

### **Art. 7 - Impegni di Banca Prossima**

1. Banca Prossima, al fine di dare esecuzione alla Convenzione, mette a disposizione la Piattaforma che consente:

- alle Caritas, alle reti Fiduciarie e alla Banca di effettuare tutte le attività connesse all'ammissione e gestione delle pratiche di finanziamento, all'accesso alla garanzia e se necessario all'eventuale escussione del Fondo di Garanzia;
- a Banca Prossima di effettuare il reporting sui finanziamenti concessi ed erogati e sull'utilizzo del Fondo di Garanzia mantenendo un aggiornamento dei dati in tempo reale;
- alla CEI e a Caritas nazionale a livello sia globale che analitico, e alle Caritas diocesane per competenza territoriale, di monitorare puntualmente l'andamento dell'iniziativa, con accesso a tutti i dati disponibili.

2. Il Gestore fornisce alle Banche, a CEI, alle Caritas e alle reti Fiduciarie, il manuale per l'utilizzo della Piattaforma e assicura la manutenzione software e hardware della Piattaforma ;

3. Banca Prossima, in forza del mandato, è incaricata di :

- gestire il Fondo di Garanzia nei termini e alle condizioni di cui alla Convenzione;
- ammettere alla garanzia del Fondo di Garanzia i finanziamenti concessi dalla Banca, con le modalità e in presenza dei requisiti di ammissibilità come indicati nella Convenzione; a tal fine è conferito a Banca Prossima apposito mandato per la sottoscrizione in nome e per conto di CEI delle dichiarazioni di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo di Garanzia;
- ottemperare alle richieste di escussione della garanzia mediante corresponsione alla Banca dell'importo da essa richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione, eventualmente anche procedendo alla vendita degli strumenti finanziari ricompresi nel Fondo di Garanzia a seguito di quanto previsto al precedente art. 4.

4. Una volta avvenuta la restituzione di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia, la quota parte accantonata a fronte del medesimo ai sensi dell'art.5 comma 3 si intende a disposizione di CEI, fermo il disposto dell'art. 5 comma 6.

5. Banca Prossima non assume in proprio alcuna garanzia in merito ai finanziamenti concessi ed erogati a fronte della Convenzione o dell'Accordo Quadro.

### **Art. 8- Impegni della Banca**

1. La Banca s'impegna :

- a mettere a disposizione un plafond minimo pari a € 100 milioni per finanziamenti da concedersi ai sensi della Convenzione;
- ad esaminare le richieste di concessione di finanziamento presentate in conformità alla Convenzione e deliberarne l'approvazione o il rigetto;
- a rispettare le procedure operative di accesso alla garanzia a valere sul Fondo di Garanzia mediante utilizzo della Piattaforma;
- a garantire tempi di risposta di max. 10 gg. lavorativi per le risposte negative, e max.15 gg. lavorativi per quelle positive, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda di concessione del finanziamento e di tutta la documentazione richiesta;
- a fornire alle Caritas, a Vo.B.I.S. e alle reti fiduciarie, informazioni dettagliate per singola domanda utilizzando il format a tal fine previsto dalla Piattaforma;

- a fronte di esplicita richiesta di CEI, a procedere allo svolgimento delle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti, in caso di loro insolvenza.

### **Art. 9 – Impegni delle Caritas**

1. Le Caritas, attraverso la propria rete territoriale, garantiscono le finalità di carattere ecclesiale, solidaristico e sussidiario del Prestito della Speranza 3.0; svolgono attività di incontro dei potenziali beneficiari dei prestiti verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato A oppure quelli eventualmente previsti nell'ambito di una Iniziativa Sperimentale, istruzione delle domande, valutazione della sostenibilità delle domande, e ne approvano l'ammissione al prestito, nel tempo limite indicativo di sette giorni di calendario; a finanziamento concesso, realizzano le fasi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei prestiti erogati.

2. Svolgono inoltre attività di formazione e coordinamento delle Reti Fiduciarie al fine di fornire loro gli strumenti necessari alla corretta valutazione della possibilità di superamento dello stato di vulnerabilità economica da parte dei soggetti richiedenti e ne convalidano le ammissioni al prestito. Collaborano con VO.B.I.S. per l'ottimale coordinamento delle attività sia verso i beneficiari che verso le Banche.

### **Art. 10 – Impegni di Vo. B.I.S.**

1. Vo.B.I.S. nel limite massimo di quattordici giorni di calendario, svolge attività di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti interessati ad accedere ai finanziamenti di cui alla Convenzione, raccordandosi con le Caritas e le Reti Fiduciarie; svolge inoltre attività di formazione alle filiali delle Banche al fine di fornire loro gli strumenti necessari alla valutazione della possibilità di superamento dallo stato di vulnerabilità economica da parte dei soggetti finanziati.

2. Vo.B.I.S. svolge le attività previste dalla Convenzione attraverso la partecipazione di un congruo numero di volontari, formati per l'iniziativa, nei territori dove sono costituite le proprie sezioni. Vo.B.I.S. segnalerà tempestivamente alle altre Parti la creazione di nuove sezioni.

3. Al fine della gestione delle attività previste dalla Convenzione, Vo.B.I.S. individua un referente di progetto con il compito di coordinare i volontari, curare l'esecuzione del piano operativo, verificare l'esatto sviluppo delle attività, comunicare con immediatezza ai referenti delle Banche eventuali elementi che impediscano lo svolgimento delle attività.

### **Art. 11 - Rispetto della privacy**

1. Le Parti agiranno in qualità di titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati delle Parti stesse e dei richiedenti i finanziamenti per quanto di competenza di ciascuna delle Parti stesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196.

2. Le Parti si impegnano a farsi rilasciare idonea autorizzazione, da parte dei richiedenti i finanziamenti, al trattamento ed allo scambio dei dati relativi all'andamento del finanziamento concesso.

### **Art. 12 - Durata della Convenzione**

1. La Convenzione è valida sino al 31 marzo 2016 e; decorso detto termine si intenderà tacitamente prorogata fatto salvo il diritto per ciascuna delle Parti di recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta, che deve pervenire alle altre Parti almeno 60 giorni prima della data di efficacia del recesso. Ciascuna banca del Gruppo può recedere singolarmente con le medesime modalità; Intesa Sanpaolo potrà recedere anche per conto delle altre banche del Gruppo.

2. In caso di mancato rinnovo, la Quota Vincolata per Convenzione e la Quota Vincolata per Accordo Quadro, rimarranno vincolate a garanzia a favore della Banca, sino al completo rimborso dei finanziamenti erogati in esecuzione della Convenzione e dell'Accordo Quadro. Eventuali somme residue ricomprese nel Fondo di Garanzia, dedotte la Quota Vincolata e la Quota Vincolata per Accordo Quadro, rientreranno nella disponibilità di CEI.

### **Art. 13 – Comunicazioni**

1 Fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nella Convenzione o negli accordi relativi alle Iniziative Sperimentali, ogni comunicazione, documento e/o richiesta prevista dalla Convenzione, dovrà essere inoltrata mediante messaggio di posta elettronica oppure raccomandata con ricevuta di ritorno al referente operativo presso l'indirizzo di seguito indicato: :

- o CEI: Ing. Livio Gualerzi, dott. Giuseppe Vitale ,Circonvallazione Aurelia, 50 – 00165 Roma, tel.06 663981, email: [gualerzi@chiesacattolica.it](mailto:gualerzi@chiesacattolica.it); email: [g.vitale@chiesacattolica.it](mailto:g.vitale@chiesacattolica.it) ;
- o Intesa Sanpaolo S.p.A.: Laboratorio Banca e Società – Dott. Valerio Cotoia, Piazza P. Ferrari 10,20121 Milano – email: [valerio.cotoia@intesasanpaolo.com](mailto:valerio.cotoia@intesasanpaolo.com);
- o Banca Prossima S.p.A.: Dott. Lorenzo Mancini, Piazza della Libertà, 00100 Roma - email: [lorenzo.mancini@bancaprossima.com](mailto:lorenzo.mancini@bancaprossima.com);
- o Caritas Italiana : Don Andrea La regina, email: [andrea.laregina@caritas.it](mailto:andrea.laregina@caritas.it) ;
- o Vo. B.I.S.: Dott. Franco Pau, Via Monte di Pietà 32, 10122 Torino – email: [franco.pau@associazionevobis.it](mailto:franco.pau@associazionevobis.it) e email: [segreteria@associazionevobis.it](mailto:segreteria@associazionevobis.it);

### **Art. 14 –Allegati**

Sono allegati alla Convenzione e, unitamente alle Premesse, ne formano parte integrante, i seguenti allegati. I termini con lettera iniziale maiuscola ivi riportati hanno il medesimo significato di quelli utilizzate nella Convenzione :

- Allegato A): requisiti soggettivi di ammissibilità al prestito;
- Allegato B): caratteristiche dei finanziamenti;
- Allegato C): operatività e modalità di accesso al Fondo di Garanzia;
- Allegato D): gestione ed escussione della garanzia;
- Allegato E): reti fiduciarie CEI

---

Roma, 26 Febbraio 2015

**Conferenza Episcopale Italiana**  
Il Presidente  
S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco

**Intesa Sanpaolo Spa**  
L'Amministratore Delegato e CEO  
Dott. Carlo Messina

**Banca Prossima Spa**  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Marco Morganti

**Associazione Vo.B.I.S.**  
Il Presidente  
Dott. Franco Pau

**Caritas Italiana**  
Il Presidente  
S.Ecc. Mons. Luigi Bressan